

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
61/2015/R/COM

BOLLETTA 2.0:
GLOSSARIO E LIVELLO DI AGGREGAZIONE
DEGLI IMPORTI FATTURATI

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica/gas
19 febbraio 2015

Premessa

La deliberazione 501/2014/R/com di disciplina della Bolletta 2.0 prevede, tra l'altro, che con successivo provvedimento l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) definisca il Glossario dei principali termini della bolletta e che, nell'ambito delle attività necessarie alla pubblicazione del Glossario, vengano definiti i dettagli relativi al contenuto delle singole aggregazioni degli importi fatturati, compresi quelli relativi alla voce Spesa per oneri di sistema.

Con il presente documento per la consultazione l'Autorità illustra i propri orientamenti in merito alle suddette tematiche.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 20 marzo 2015.

Al fine di agevolare la pubblicazione dei contenuti dei documenti pervenuti in risposta alla presente consultazione si chiede di inviare, ove possibile, tali documenti in formato elettronico.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico

Direzione Mercati

Unità mercati retail

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.284/290

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE	4
2.	BOLLETTA 2.0: ELEMENTI RILEVANTI.....	5
3.	ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ PER IL CONTENUTO DELLE AGGREGAZIONI DEGLI IMPORTI FATTURATI	9
4.	ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ PER IL GLOSSARIO	18

1. INTRODUZIONE

1.1 Con la deliberazione 501/2014/R/com è stato approvato il provvedimento noto come Bolletta 2.0, recante i criteri per la trasparenza delle bollette per i consumi di elettricità e/o di gas distribuito a mezzo di reti urbane (di seguito: Bolletta 2.0), riformando profondamente le attuali previsioni in tema di trasparenza dei documenti di fatturazione con la finalità di effettuare interventi di adeguamento, razionalizzazione e semplificazione delle informazioni contenute nelle bollette. I suddetti criteri si applicano nei confronti di tutti i clienti:

- del servizio elettrico alimentati in BT, ad esclusione delle forniture destinate all'illuminazione pubblica;
- del servizio gas naturale, domestici, condomini ad uso domestico e altri usi, limitatamente a consumi annui inferiori a 200.000 smc.

Dall'ambito di applicazione sono invece esclusi i clienti multisito, qualora almeno un punto non appartenga alle categorie sopraelencate e le pubbliche amministrazioni per le quali valgono gli obblighi in tema di fatturazione elettronica ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

1.2 La Bolletta 2.0, riformata e semplificata nei contenuti e nei termini utilizzati, comporta la distinzione tra:

- a) bolletta sintetica, che costituisce fattura ai fini della normativa fiscale e che deve essere inviata (anche in modo elettronico) al singolo cliente secondo le diverse periodicità di fatturazione previste;
- b) elementi di dettaglio, che vengono messi a disposizione su richiesta del cliente finale – per i regimi di tutela – o secondo le modalità previste dal contratto – nel mercato libero¹;
- c) altri documenti legati alla trasparenza, quali il Glossario, la Guida alla lettura e il modello (indicativo) di bolletta.

1.3 In particolare, con riferimento alla lettera c) del precedente punto 1.2, la citata deliberazione 501/2014/R/com ha previsto che:

- a) venga predisposto e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità il Glossario dei principali termini contenuti nella bolletta; il Glossario è un documento che persegue, in particolare, la finalità di fornire una descrizione chiara della terminologia tecnica utilizzata nei documenti di fatturazione non modificando in alcun modo la valenza della stessa terminologia ai fini della regolazione e della sua applicazione o del contenuto dei contratti di fornitura;
- b) ciascun venditore pubblici sul proprio sito *internet* una Guida alla lettura e che, per i regimi di tutela, la suddetta guida sia predisposta dall'Autorità e pubblicata anche sul sito *internet* dell'Autorità; tale Guida è un documento che ha, in particolare, la finalità di fornire una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati, al fine di garantire il raccordo di tali voci con il dettaglio delle voci indicate nel contratto di fornitura;

¹ Gli elementi di dettaglio vengono altresì messi a disposizione del cliente finale, indipendentemente dal mercato in cui è servito, in caso di reclamo inerente la fatturazione, di una richiesta di rettifica di fatturazione o di una richiesta di informazione che interessi la fatturazione (entro 40 gg).

- c) per i regimi di tutela venga predisposto e pubblicato sul sito *internet* dell’Autorità un modello (indicativo) di bolletta sintetica; tale modello ha, in particolare, la finalità di indicare, per ciascun importo fatturato, il dettaglio dei corrispettivi unitari in vigore al momento della pubblicazione che concorrono alla determinazione del singolo importo, utilizzando una terminologia chiara e comprensibile per il cliente finale, nonché coerente con il Glossario e la Guida alla lettura.
- 1.4 I documenti messi a disposizione al cliente finale nell’ambito delle previsioni della Bolletta 2.0 hanno l’obiettivo di fornire ai clienti finali una comunicazione chiara e sintetica delle informazioni. Rappresentano, quindi, per il cliente finale (*customer oriented*), strumenti facilmente comprensibili, finalizzati ad aumentare il raccordo tra quanto evidenziato nel contratto sottoscritto e quanto riportato in bolletta. In tale senso, questa riforma si contestualizza come iniziativa a favore della trasparenza e della capacitazione per il cliente finale, pur mantenendo la necessaria finalità della bolletta, quale documento di messa a disposizione di tutte le informazioni elementari, soprattutto attraverso la parte degli elementi di dettaglio, necessarie al controllo puntuale degli importi pagati.
- 1.5 Sempre in tema dei documenti legati alla trasparenza, la deliberazione 501/2014/R/com ha previsto che:
- a) il Glossario venga riformato entro il mese di aprile 2015 e che, nell’ambito delle attività necessarie alla pubblicazione del Glossario, vengano definiti i dettagli relativi al contenuto delle singole aggregazioni degli importi fatturati, compresi quelli della voce *Spesa per oneri di sistema*;
 - b) la Guida alla lettura e il modello di bolletta sintetica vengano predisposti entro il mese di giugno 2015.
- 1.6 Nel presente documento per la consultazione, dopo avere sinteticamente riportato gli aspetti relativi alla Bolletta 2.0 di interesse (cap. 2), vengono evidenziati gli orientamenti dell’Autorità in tema di:
- a) dettagli relativi al contenuto delle singole aggregazioni degli importi fatturati (cap. 3);
 - b) definizione del Glossario, ovvero la descrizione chiara dei termini utilizzati nella Bolletta 2.0 (cap. 4).

2. BOLLETTA 2.0: ELEMENTI RILEVANTI

La bolletta sintetica

- 2.1 La bolletta sintetica, che costituisce il primo tassello degli strumenti messi a disposizione del cliente finale, in ottica *customer oriented*, volto ad aumentare la trasparenza a favore del medesimo cliente, contiene elementi minimi che consentono ai clienti di avere una bolletta di facile lettura, di immediata comprensione e tale da garantire la disponibilità di informazioni rilevanti anche per la scelta del venditore. Essa viene redatta utilizzando una terminologia conforme al Glossario che sarà aggiornato e pubblicato sul sito dell’Autorità e in quello dei singoli venditori.
- 2.2 I principali elementi minimi sono:
- a) le informazioni che identificano il cliente finale (nome e cognome/ragione sociale, codice fiscale/partita iva, indirizzo di fatturazione ecc.) e quelle relative al documento di fatturazione (data emissione, scadenza e periodo di fatturazione);
 - b) i dati identificativi del punto: indirizzo di fornitura, codice POD/PDR nonché le caratteristiche tecniche della fornitura: potenza, tipologia di cliente (domestico

residente o non, altri usi, condominio ad uso domestico, ecc...); per le bollette relative ai consumi di gas naturale anche: tipologia d'uso, coefficiente C e valore di P;

- c) le informazioni relative a letture, consumi e ricalcoli;
- d) la sintesi degli importi fatturati;
- e) il costo medio unitario, dettagliando tra il costo medio unitario della bolletta, comprensivo di imposte² e il costo medio unitario della sola spesa per la materia energia/gas naturale³;
- f) informazioni sui pagamenti (modalità di pagamento, info su pagamenti precedenti e presenza di eventuali bollette non pagate con indicazione delle procedure previste in caso di morosità);
- g) informazioni su possibilità di rateizzazione della bolletta, con indicazioni delle relative modalità e tempistiche (l'informazione è presente solo se gli importi sono tali da prevedere una eventuale rateizzazione);
- h) le caratteristiche commerciali della fornitura: il mercato (libero o tutela), denominazione dell'offerta (solo mercato libero), recapiti telefonici per reclami e servizio guasti, il consumo annuo (di 12 mesi, o da inizio fornitura).

2.3 Agli elementi minimi di cui al punto 2.2, presenti in tutte le bollette, si aggiungono altre informazioni che avranno invece una diversa periodicità, esse sono:

- a) la data di attivazione fornitura, che sarà inserita nella prima bolletta e in caso di rinegoziazioni;
- b) il mix delle fonti energetiche, secondo la periodicità prevista dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico⁴;
- c) eventuali comunicazioni o iniziative dell'Autorità.

2.4 E' inoltre prevista, solo per il mercato libero, la possibilità di inserire informazioni commerciali relative all'offerta sottoscritta o informazioni pubblicitarie. Tali informazioni devono essere riferite all'offerta sottoscritta, ad eventuali promozioni inerenti all'offerta o ad eventuali offerte relative al medesimo settore cui la fatturazione si riferisce e devono risultare chiaramente distinte dalle informazioni relative agli elementi minimi.

2.5 Relativamente alle informazioni su letture, consumi e ricalcoli, la bolletta sintetica deve riportare i dati di lettura e consumo indicando se si tratta di valori stimati o effettivi. Nel caso di dati stimati, il venditore dovrà indicare in bolletta che gli importi fatturati saranno oggetto di successivo ricalcolo e la bolletta sintetica contenente il ricalcolo riporterà anche il periodo di riferimento del ricalcolo, i consumi e gli importi già contabilizzati, in detrazione.

2.6 Se il ricalcolo origina invece da una modifica dei dati di misura (diversa dal caso di dati stimati) o delle componenti di prezzo, la bolletta sintetica deve riportare:

- il periodo di riferimento del ricalcolo, indicando la lettura iniziale e finale e il consumo risultante;
- il motivo del ricalcolo⁵, ovvero il motivo che ha dato origine al ricalcolo;

² Rapporto tra il *Totale della bolletta* e i kWh/Smc fatturati.

³ Rapporto tra *Spesa per la materia energia/gas naturale* e i kWh/Smc fatturati

⁴ Ci si riferisce a quanto previsto dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 luglio 2009 recante Criteri e modalità per la fornitura ai clienti finali delle informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica fornita, nonché sull'impatto ambientale della produzione.

- gli importi oggetto del ricalcolo, indicando l'importo da addebitare/accreditare al cliente.

2.7 Per quanto riguarda gli importi fatturati, con esclusivo riferimento ai clienti serviti nei regimi di tutela, la bolletta sintetica prevede la seguente aggregazione:

1. *Spesa per la materia energia/gas naturale* che comprende i corrispettivi di approvvigionamento e commercializzazione;
2. *Spesa per il trasporto e la gestione del contatore* che corrisponde ai corrispettivi per i servizi di trasporto, distribuzione e misura;
3. *Spesa per Oneri di sistema*;
4. *Ricalcoli* (voce eventuale) che comprende la somma di quanto addebitato o accreditato al cliente in virtù dei ricalcoli applicati;
5. *Altre partite* (voce eventuale) che comprende, a titolo di esempio, interessi di mora, addebito/restituzione del deposito cauzionale, indennizzi automatici; in caso la bolletta sintetica evidenzia la voce *Altre partite* è previsto che la natura dell'addebito/accredito sia specificata;
6. *Bonus sociale* (voce eventuale per i clienti che ne hanno diritto);
7. *Totale imposte e IVA* che, in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia fiscale, devono essere dettagliate attraverso uno specifico riquadro evidenziando:
 - per le accise e addizionali, con l'indicazione delle singole aliquote, i quantitativi di energia elettrica o gas cui sono applicate e l'ammontare dovuto;
 - per l'IVA, ciascuna aliquota applicata con le relative basi imponibili e l'ammontare dovuto;
8. *Totale della bolletta*.

2.8 Per i clienti serviti sul mercato libero, gli importi fatturati ed il loro livello di aggregazione saranno definiti dal venditore in coerenza con quanto definito nella propria Guida alla lettura della bolletta predisposta da quest'ultimo; tuttavia deve comunque essere data informazione di:

- *Spesa per il trasporto e la gestione del contatore e Spesa per gli oneri di sistema* (anche accorpati);
- *Ricalcoli*;
- *Altre partite*;
- *Bonus*;
- *Totale imposte e IVA*.

⁵ Le motivazioni da inserire in bolletta sono definite dall'articolo 6 dell'Allegato A alla Bolletta 2.0. In particolare:

- in caso di modifica del dato di misura possono essere: i) ricalcolo per lettura precedentemente errata; ii) ricalcolo per ricostruzione dei consumi; iii) ricalcolo per altre motivazioni, da specificare a cura del venditore;
- in caso di modifica dei prezzi possono essere: i) ricalcolo in virtù di una specifica norma contrattuale; ii) ricalcolo per errore nel sistema di fatturazione; iii) ricalcolo per altre motivazioni, da specificare a cura del venditore.

Gli elementi di dettaglio (ED)

- 2.9 Gli ED, parte che ha come principale finalità la messa di disposizione delle informazioni elementari necessarie per la comprensione e il controllo puntuale degli importi pagati, riportano le informazioni analitiche su tutte le voci fatturate al cliente fornendo anche indicazione dei prezzi unitari e delle quantità cui sono applicati, nonché dei singoli scaglioni e l'ammontare di kWh/Smc attribuiti a ciascuno di essi. Essi sono regolarmente redatti da parte del venditore, ma vengono resi disponibili e inviati (anche in formato elettronico) al cliente finale, se lo stesso ne fa richiesta (per i regimi tutelati) o in base a quanto previsto in contratto (per il mercato libero).
- 2.10 Le modalità di esposizione dei corrispettivi ed il loro livello di aggregazione dovranno essere coerenti e riconciliabili con quanto riportato nella bolletta sintetica e con il Glossario.

Glossario

- 2.11 L'Autorità ha prospettato la modifica e l'aggiornamento dei termini contenuti nel Glossario, ai fini di tenere conto delle modifiche e semplificazioni operate con la Bolletta 2.0. Questo documento costituisce un ulteriore tassello volto ad aumentare la trasparenza a favore del cliente finale ed ha come principale obiettivo quello di fornire una descrizione standard di tutti gli elementi e i termini indicati nella parte sintetica e nella parte ED.
- 2.12 Il Glossario redatto dall'Autorità, i cui orientamenti circa l'adeguamento di cui al punto precedente sono esposti nel presente documento per la consultazione, conterrà una descrizione chiara e sintetica:
- a) degli elementi minimi della bolletta sintetica;
 - b) della parte ED, per i regimi di tutela.
- 2.13 Nel mercato libero, nel Glossario la descrizione sarà riferita:
- a) agli elementi minimi della bolletta sintetica definiti dall'Autorità, nonché a ulteriori elementi presenti, sulla base di quanto sottoscritto con il cliente finale;
 - b) alla parte ED, sulla base di quanto previsto per i regimi di tutela integrata da altri termini, laddove non replicabili rispetto a quanto previsto per i regimi di tutela.

Guida alla lettura

- 2.14 Con la Bolletta 2.0 ciascun venditore ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito *internet* una Guida alla lettura della bolletta. Questo documento costituisce un ulteriore tassello volto ad aumentare la trasparenza a favore del cliente finale ed ha come principale obiettivo quello di aiutare il cliente finale nella comprensione della propria bolletta, attraverso una descrizione chiara ma con un maggiore livello di dettaglio rispetto a quanto indicato nel Glossario di tutte le voci che concorrono a comporre gli importi fatturati.
- 2.15 L'obiettivo della Guida alla lettura, che sarà redatta in coerenza con le descrizioni del Glossario, è quello di fornire al cliente un supporto nella lettura della bolletta (una sorta di *vademecum*) che vada oltre la descrizione *standard* dei singoli termini – realizzata dal Glossario – fornendo al cliente elementi utili per “orientarsi” nella lettura della bolletta e spiegando il raccordo tra le voci aggregate riportate nella bolletta sintetica e quanto indicato nel contratto. Nel mercato libero, la Guida alla lettura sarà quindi personalizzata e differenziata per ciascuno dei contratti offerti ai clienti finali.
- 2.16 La Guida sarà redatta:
- per i regimi di tutela, dall'Autorità e pubblicata sul proprio sito (oltre che su quello dei singoli esercenti i regimi di tutela);

- per il mercato libero, dal singolo venditore per ciascuna offerta commerciale scelta dai propri clienti.

2.17 Nel mercato libero è inoltre previsto che, in fase di sottoscrizione del contratto, al cliente devono essere fornite, con il materiale contrattuale, anche le informazioni su come prendere visione della Guida alla lettura (ad esempio l'indirizzo *internet* al quale poterla consultare).

Modello di bolletta sintetica

2.18 L' "orientamento" nella lettura delle bollette potrà essere raggiunto anche grazie alla predisposizione del modello indicativo di bolletta sintetica, ovvero un *fac simile* e non un modello vincolante, finalizzato ad aiutare la lettura della bolletta anche con modalità interattive. Tale modello potrà, ad esempio, consentire di visualizzare tutti gli elementi presenti nella bolletta, già definiti nel Glossario, che con l'aiuto dell'ulteriore spiegazione fornita dalla Guida alla lettura potranno essere meglio approfonditi dal cliente e messi in relazione con tutte le altre informazioni presenti nella bolletta.

2.19 Questo modello verrà redatto dall'Autorità e pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità con esclusivo riferimento ai clienti serviti nei regimi di tutela. L'Autorità ha infatti ritenuto di prevedere il suddetto modello per i regimi di tutela, in ragione della flessibilità da lasciare ai venditori del mercato libero di definire la migliore modalità volta a facilitare la comprensione della bolletta e considerando la presenza obbligatoria della Guida alla lettura per tutti gli operatori.

3. ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ PER IL CONTENUTO DELLE AGGREGAZIONI DEGLI IMPORTI FATTURATI

Energia elettrica

3.1 Ai fini dell'indicazione dell'aggregazione degli importi fatturati, occorre in primo luogo considerare, separatamente per i clienti domestici e per gli altri clienti BT altri usi, nel dettaglio i corrispettivi che concorrono a determinare la spesa di un cliente finale servito nel servizio di maggior tutela.

3.2 In particolare, sono da considerare:

- a) i corrispettivi relativi all'approvvigionamento dell'energia elettrica, di cui al *Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali* (TIV)⁶;
- b) i corrispettivi relativi alla commercializzazione al dettaglio, di cui al TIV e al *Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento* (TIS)⁷;
- c) i corrispettivi relativi al servizio di trasporto (trasmissione, distribuzione e misura), di cui al *Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica* (TIT)⁸;
- d) i corrispettivi relativi alle c.d. ulteriori componenti, di cui al TIT;

⁶ Approvato con la deliberazione 19 luglio 2012, 301/2012/R,/eel e s.m.i.

⁷ Approvato con la deliberazione 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e s.m.i.

⁸ Approvato con la deliberazione 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 e s.m.i.

e) i corrispettivi relativi ai c.d. oneri di sistema, di cui al TIT;

- 3.3 I suddetti corrispettivi possono essere applicati come quota fissa, quota per potenza o in ragione dei consumi (ovvero, come di seguito indicato, in energia). Al momento, inoltre, alcuni dei suddetti corrispettivi risultano, con riferimento ai clienti domestici, differenziati per scaglioni di consumo e rispetto al livello di potenza impegnata nonché alla residenza del cliente finale⁹. Con riferimento invece ai clienti non domestici, risultano differenziati rispetto al livello di potenza impegnata.
- 3.4 Relativamente ai corrispettivi applicati ai clienti domestici, si segnala inoltre che è in corso un procedimento, avviato con la deliberazione 16 maggio 2013, 204/2013/R/eel e successivamente riunito al procedimento avviato con la deliberazione 7 agosto 2014, 412/2014/R/efr inerente la riforma delle tariffe di rete e delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema applicate ai clienti domestici¹⁰ che ha, fra gli altri, quale obiettivo l'allineamento delle tariffe di rete ai costi, l'utilizzo razionale delle risorse e la promozione di iniziative di efficienza energetica. Il documento per la consultazione 34/2015/R/com, cui si rinvia per maggiori dettagli, illustra le prime opzioni di regolazione sul tema della riforma della tariffa elettrica, che prevedono:
- a) l'abolizione dell'attuale struttura a scaglioni delle componenti tariffarie applicate ai clienti domestici;
 - b) un percorso di gradualità nell'applicazione della riforma, che sarà definito nei prossimi mesi.
- 3.5 La ricognizione presentata nei prossimi punti relativamente ai corrispettivi di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente punto 3.2, applicati ai clienti domestici fa riferimento a quanto attualmente in vigore per il corrente periodo regolatorio (2012-2015); in esito alla consultazione citata al precedente punto e coerentemente con le scelte, anche in materia di gradualità nell'applicazione della nuova tariffa, potrà essere prevista una evoluzione coerente a quanto di seguito evidenziato.
- 3.6 Le tabelle successive, mostrano le singole componenti che concorrono a determinare i corrispettivi, indicandone la relativa descrizione e modalità di applicazione.

Tabella 1 – Componenti per la spesa di un cliente domestico servito in maggior tutela

Componente	Descrizione	Espresso in	Ulteriore differenziazione
a) Corrispettivi relativi all'approvvigionamento dell'energia			
PED (PE + PD)	Prezzo energia (PE) e dispacciamento (PD)	Energia	Per fasce orarie (biorarie: F1 e F2+F3)
PPE	Perequazione approvvigionamento	Energia	--
b) Corrispettivi relativi alla commercializzazione al dettaglio			
PCV	Prezzo commercializzazione vendita	Quota fissa	--
Disp BT	Componente a restituzione tra PCV e RCV ¹¹	Quota fissa, energia	La quota fissa è differenziata a seconda dell'applicazione della tariffa D2 e D3. La

⁹ Con riferimento alla differenziazione relativa alla residenza, si applica attualmente la tariffa D2 per i clienti residenti nell'abitazione in cui è fornita l'energia elettrica e con potenza impegnata fino a 3 kW; si applica invece la tariffa D3 ai clienti non residenti nell'abitazione o che hanno una potenza impegnata superiore a 3 kW.

¹⁰ Tale riforma è peraltro prevista dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 emanato in attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 96/20132, con cui è stata recepita la Direttiva 2012/27/CE, e contiene norme specifiche sul tema della riforma delle tariffe elettriche per i clienti domestici.

¹¹ Componenti relativa alla remunerazione riconosciuta agli esercenti la maggiore tutela in ragione dei clienti serviti.

			componente in energia, presente solo nel caso di applicazione della tariffa D2, è differenziata per scaglioni di consumo
c) Corrispettivi relativi al servizio di trasporto			
τ_1	Componente a copertura dei costi dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura	Quota fissa	Differenziate a seconda dell'applicazione della tariffa D2 e D3. La componente in energia è differenziata inoltre per scaglioni di consumo
τ_2		Quota potenza	
τ_3		Energia	
d) Corrispettivi relativi alle c.d. ulteriori componenti			
UC3	Componenti relative ai meccanismi perequativi dei costi di trasmissione, distribuzione e misura	Energia	---
UC4	Componenti a copertura delle integrazioni per le imprese elettriche minori	Energia	Differenziate a seconda dell'applicazione della tariffa D2 e D3. Nel caso di applicazione della D2 sono differenziate per scaglioni di consumo
UC6	Componenti a copertura dei costi derivanti da recuperi di qualità del servizio	Quota potenza, energia	---
UC7	Componenti per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali	Energia	---
MCT	Componente a copertura delle compensazioni territoriali agli enti locali che ospitano impianti nucleari	Energia	---
e) Corrispettivi relativi ai c.d. oneri di sistema			
A2	Componente a copertura degli oneri per il <i>decommissioning</i> nucleare	Energia	Differenziata a seconda dell'applicazione della tariffa D2 e D3. Nel caso di applicazione della D2 è differenziata per scaglioni di consumo
A3	Componente a copertura degli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate	Energia	Differenziata a seconda dell'applicazione della tariffa D2 e D3. Nel caso di applicazione della D2 è differenziata per scaglioni di consumo
A4	Componente a copertura dei regimi tariffari speciali per la società Ferrovie dello Stato	Energia	Differenziata a seconda dell'applicazione della tariffa D2 e D3. Nel caso di applicazione della D2 è differenziata per scaglioni di consumo
A5	Componente a sostegno della ricerca di sistema	Energia	Differenziata a seconda dell'applicazione della tariffa D2 e D3. Nel caso di applicazione della D2 è differenziata per scaglioni di consumo

AS	Componente a copertura degli oneri per il bonus elettrico	Energia	Non si applica ai clienti domestici a cui è stato riconosciuto il bonus sociale
AE	Componente a copertura delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica	Energia	Differenziata a seconda dell'applicazione della tariffa D2 e D3. Nel caso di applicazione della D2 è differenziata per scaglioni di consumo

Tabella 2 – Componenti per la spesa di un cliente BT altri usi servito in maggior tutela

Componente	Descrizione	Espresso in	Ulteriore differenziazione
a) Corrispettivi relativi all'approvvigionamento dell'energia			
PED	Prezzo energia e dispacciamento	Energia	Per fasce orarie (F1, F2 e F3)
PPE	Perequazione approvvigionamento	Energia	--
b) Corrispettivi relativi alla commercializzazione al dettaglio			
PCV	Prezzo commercializzazione vendita	Quota fissa	--
Disp BT	Componente a restituzione tra PCV e RCV	Quota fissa	--
c) Corrispettivi relativi al servizio di trasporto			
TRAS	Componente a copertura dei costi del servizio di trasmissione	Energia	---
DIS	Componente a copertura dei costi del servizio di distribuzione	Quota fissa, quota potenza e energia	Differenziata per potenza disponibile/impegnata
MIS	Componente a copertura dei costi del servizio di misura	Quota fissa	
d) Corrispettivi relativi alle c.d. ulteriori componenti			
UC3	Componenti relative ai meccanismi perequativi dei costi del servizio di trasporto o dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura	Energia	Differenziata per potenza disponibile
UC4	Componenti a copertura delle compensazioni per le imprese elettriche minori	Energia	---
UC6	Componenti a copertura dei costi derivanti da recuperi di qualità del servizio	Quota fissa, energia	---
UC7	Componenti per la promozione dell'efficienza energetica negli usi finali	Energia	---
MCT	Componente a copertura delle compensazioni territoriali agli enti locali che ospitano impianti nucleari	Energia	---
e) Corrispettivi relativi ai c.d. oneri di sistema			
A2	Componente a copertura degli oneri per il <i>decommissioning</i> nucleare	Quota fissa, energia	Differenziata per potenza disponibile/impegnata
A3	Componente a copertura degli incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate	Quota fissa, energia	Differenziata per potenza disponibile/impegnata
A4	Componente a copertura dei regimi	Energia	Differenziata per potenza

	tariffari speciali		disponibile/impegnata
A5	Componente a sostegno della ricerca di sistema	Quota fissa, energia	Differenziata per potenza disponibile/impegnata
AS	Componente a copertura degli oneri per il bonus elettrico	Energia	---
AE	Componente a copertura delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica	Energia	Differenziata per potenza disponibile/impegnata

- 3.7 Alla luce della struttura della componenti come sopra illustrata, al fine di fornire le indicazioni circa l'aggregazione degli importi fatturati da evidenziare in bolletta, devono essere effettuate alcune considerazioni relativamente ai corrispettivi relativi alle c.d. ulteriori componenti e ai c.d. oneri di sistema. Ciò risulta, in particolare, propedeutico per poter effettuare una corretta separazione tra gli importi da indicare nella voce *Spesa per il trasporto e la gestione del contatore* e quelli da indicare nella voce *Spesa per Oneri di sistema*.
- 3.8 Si evidenzia che tale differenziazione ha come esclusiva finalità quella di classificare gli importi fatturati in bolletta al fine di aumentare la trasparenza nei confronti dei clienti finali. In particolare, la differenziazione comporta l'aggregazione, da un lato, delle voci che sono strettamente connesse all'erogazione del servizio di trasporto nell'ambito degli importi relativi alla *Spesa per il trasporto e la gestione del contatore* e, dall'altro, delle altre voci nell'ambito degli importi relativi alla *Spesa per Oneri di sistema*. Ciò implica, di conseguenza, che in quest'ultima aggregazione possano confluire anche componenti ulteriori rispetto a quelle strettamente identificate dalla normativa primaria come oneri generali di sistema.
- 3.9 In particolare, l'Autorità ritiene che, in ragione della natura delle componenti, debbano essere comprese nella voce *Spesa per il trasporto e la gestione del contatore* le componenti UC3 e UC6, mentre gli altri corrispettivi relativi alle c.d. ulteriori componenti oltre che i corrispettivi relativi ai c.d. oneri di sistema siano da ricomprendere nella voce *Spesa per Oneri di sistema*.
- 3.10 In sintesi, la Tabella 3 mostra l'aggregazione degli importi fatturati che dovrebbe essere esposto nella bolletta sintetica per i clienti serviti nel regime di maggiore tutela. La Tabella 4 fornisce, per completezza, un confronto tra le attuali aggregazioni contenute nella bolletta di un cliente domestico, che troverà applicazione fino all'entrata in vigore della Bolletta 2.0 e quelle proposte ai punti precedenti. Si ricorda, come riportato al precedente punto 2.8, che per i clienti del mercato libero saranno comunque evidenziati in bolletta, separatamente rispetto alle altre voci, gli importi relativi alla *Spesa per il trasporto e la gestione del contatore* e alla *Spesa per oneri di sistema*.

Tabella 3: Sintesi dettaglio importi fatturati nel settore dell'energia elettrica

Importi fatturati	Dettaglio componenti per clienti domestici	Dettaglio componenti per clienti non domestici
<i>Spesa per la materia energia</i>	PED (PE+PD), PPE, PCV, Disp BT	PED (PE+PD), PPE, PCV, Disp BT
<i>Spesa per il trasporto e la gestione del contatore</i>	τ_1 , τ_2 , τ_3 , UC3, UC6	TRAS, DIS, MIS, UC3, UC6
<i>Spesa per oneri di sistema</i>	UC4, UC7, MCT, A2, A3, A4, A5, AS, AE	UC4, UC7, MCT, A2, A3, A4, A5, AS, AE

Tabella 4: Confronto aggregazione delle voci nella bolletta elettrica di un cliente domestico rispetto alla deliberazione ARG/com 202/09

Aggregazione ex deliberazione 202/09	Elenco componenti	Proposta nuova aggregazione
Servizi di vendita	PE	<i>Spesa per la materia energia</i>
	PD	
	PPE	
	PCV	
	Disp BT	
Servizi di rete	$\tau 1$	<i>Spesa per il trasporto e la gestione del contatore</i>
	$\tau 2$	
	$\tau 3$	
	UC3	
	UC6	
	UC4	<i>Spesa per oneri di sistema</i>
	UC7	
	MCT	
	A2	
	A3	
	A4	
	A5	
	AS	
	AE	

Gas Naturale

- 3.11 Relativamente al settore del gas naturale, l'analisi dei corrispettivi finalizzata all'individuazione dell'aggregazione degli importi da indicare in bolletta riguarda i clienti domestici e i condomini usi domestici, in ragione del fatto essi sono i clienti aventi diritto al servizio di tutela.
- 3.12 In particolare, sono da considerare:
- i corrispettivi relativi all'approvvigionamento del gas naturale, di cui agli articoli 6 e 6bis del *Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (TIVG)*;¹²
 - i corrispettivi relativi alla commercializzazione al dettaglio, di cui all'articolo 7 TIVG;
 - i corrispettivi relativi al servizio di trasporto, di cui all'articolo 8 del TIVG;

¹² Approvato con la deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e s.m.i..

- d) i corrispettivi relativi al servizio di distribuzione e misura applicati nell'ambito della tariffa obbligatoria, di cui alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG)¹³;
- e) altri corrispettivi: le componenti di cui all'articolo 8 bis del TIVG.

3.13 I suddetti corrispettivi possono essere applicati come quota fissa o in ragione dei consumi (in standard metri cubi, cui di seguito si farà riferimento come in Smc), in quest'ultimo caso alcuni risultano differenziati per scaglioni di consumo. Infine alcuni corrispettivi differiscono per ambito territoriale¹⁴.

3.14 La tabella successiva mostra le singole componenti che concorrono a determinare i corrispettivi, indicandone la relativa descrizione e modalità di applicazione.

Tabella 5 – Componenti per la spesa di un cliente nel servizio di tutela

Componente	Descrizione	Espresso in	Ulteriore differenziazione
a) Corrispettivi relativi all'approvvigionamento del gas naturale			
Cmem	Componente di approvvigionamento gas naturale nei mercati all'ingrosso	Smc	---
CCR	Componente relativa alle attività connesse alle modalità di approvvigionamento del gas naturale all'ingrosso, compreso il relativo rischio	Smc	---
b) Corrispettivi relativi alla commercializzazione al dettaglio			
QVD	Prezzo commercializzazione della vendita al dettaglio	Quota fissa, Smc	---
c) Corrispettivi relativi al servizio di trasporto			
Qt	Componente per il servizio di trasporto dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto	Quota fissa, Smc	Differenziato per ambito territoriale
d) Corrispettivi relativi al servizio di distribuzione e misura ed altri corrispettivi di cui alla RTDG			
τ_1	Componente per il servizio di distribuzione e misura	Quota fissa	Differenziata per ambito territoriale e per classe di misuratore
τ_3	Componente per il servizio di distribuzione	Smc	Differenziata per ambito territoriale e scaglioni di consumo
RE	Componente a copertura degli oneri per la realizzazione di progetti di risparmio energetico, lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas, a sostegno della realizzazione delle reti di teleriscaldamento e dello sviluppo	Smc	Differenziata per 2 scaglioni di consumo: fino a 200.000 Smc e sopra 200.000 Smc

¹³ Approvato con la deliberazione 12 dicembre 2013, 573/2013/R/gas e s.m.i..

¹⁴ Gli attuali ambiti territoriali sono, ai sensi dell'articolo 41 del RTDG:

- ambito nord occidentale: Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria;
- ambito nord orientale, comprendente le regioni: Lombardia, Trentino – Alto Adige, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Emilia – Romagna;
- ambito centrale: Toscana, Umbria e Marche;
- ambito centro-sud orientale: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata;
- ambito centro-sud occidentale: Lazio e Campania;
- ambito meridionale: Calabria e Sicilia.

	tecnologico industriale		
RS	Componente per l'incentivazione della qualità del servizio	Smc	Differenziata per scaglioni di consumo (vale quanto detto per RE)
GS	Componente a copertura del sistema di compensazione tariffaria per i clienti economicamente disagiati	Smc	Si applica solo ai condomini ad uso domestico
UG1	Componente a copertura di eventuali squilibri dei sistemi di perequazione del servizio di distribuzione e misura	Smc	Differenziata per scaglioni di consumo (vale quanto detto per RE)
UG2	Componente a compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio	Quota fissa, Smc	Differenziata per scaglioni di consumo
UG3	Componente a copertura dei meccanismi di recupero degli oneri morosità nei servizi ultima istanza	Smc	---
ST*	Componente relativa allo sconto tariffario di gara di cui all'articolo 13 del decreto 12 novembre 2011, n. 226	Quota fissa	Differenziata per ambito territoriale
VR*	Componente a copertura della differenza tra il valore di rimborso al gestore del servizio di distribuzione uscente (a seguito di nuove gare) – VIR – e il valore del capitale investito netto riconosciuto alle società di distribuzione – RAB.	Quota fissa	Differenziata per ambito territoriale
e) Altri corrispettivi			
GRAD	Componente per la gradualità nell'applicazione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela	Smc	---
Cpr	Componente del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale	Smc	---

* Componente attualmente pari a 0.

- 3.15 Alla luce della struttura delle componenti come sopra illustrata, al fine di fornire le indicazioni circa l'aggregazione da realizzare nella bolletta sintetica, l'Autorità intende prevedere che, in ragione della natura delle componenti, debbano essere comprese nella voce *Spesa per il trasporto e la gestione del contatore*, oltre alle componenti Qt, τ_1 e τ_3 , anche le componenti UG1 e RS e, quando valorizzate, le componenti ST e VR.
- 3.16 Come già evidenziato per il settore elettrico, anche in questo caso l'aggregazione che si propone ha finalità di classificare degli importi fatturati in bolletta per aumentare la trasparenza nei confronti dei clienti finali. In particolare si propone una aggregazione, da un lato, delle voci che sono strettamente connesse all'erogazione del servizio di trasporto negli importi relativi alla *Spesa per il trasporto e la gestione del contatore* e, dall'altro, delle altre voci nell'ambito degli importi relativi alla *Spesa per Oneri di sistema*. Ciò comporta, di conseguenza che in quest'ultima voce possano confluire anche componenti ulteriori rispetto a quelle specificatamente identificate dalla normativa primaria a copertura di costi posti a carico della generalità dei clienti finali.
- 3.17 Con riferimento invece alla voce *Spesa per Oneri di sistema*, si ritiene che vi debbano rientrare le componenti RE, UG2 e UG3 (e GS per i condomini uso domestico) che hanno una natura prevalentemente legata a compensazioni o forme di incentivazione valide per

l'intero sistema; tale scelta appare peraltro coerente con quanto previsto per la corrispondente voce relativa al settore elettrico.

- 3.18 Infine l'Autorità ritiene che le componenti GRAD e Cpr, nate nell'ambito della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela, completata con deliberazione 196/2013/R/gas, debbano essere ricomprese nella voce *Spesa per materia gas* insieme alle componenti relative strettamente all'approvvigionamento e alla commercializzazione al dettaglio.
- 3.19 In sintesi, la Tabella 6 mostra l'aggregazione degli importi fatturati che dovrebbe essere esposto nella bolletta sintetica per i clienti nel servizio di tutela nel gas naturale, mentre la Tabella 7 evidenzia, per completezza, il confronto tra le attuali aggregazioni contenute nella bolletta di un cliente domestico, che troverà applicazione fino all'entrata in vigore della Bolletta 2.0 e quelle proposte ai punti precedenti. Si ricorda, come riportato al precedente punto 2.8, che per i clienti del mercato libero dovranno comunque essere evidenziate in bolletta, tra le altre, le voci relative a *Spesa per il trasporto e la gestione del contatore* e *Spesa per oneri di sistema*

Tabella 6: sintesi dettaglio importi fatturati nel settore del gas naturale

Importi fatturati	Dettaglio componenti per clienti domestici	Dettaglio componenti per condomini ad uso domestico
<i>Spesa per la materia gas</i>	Cmem, CCR, QVD, GRAD e Cpr	Cmem, CCR, QVD, GRAD e Cpr
<i>Spesa per il trasporto e la gestione del contatore</i>	Qt, τ_1 , τ_3 , RS, UG1, ST e VR	Qt, τ_1 , τ_3 , RS, UG1, ST e VR
<i>Spesa per oneri di sistema</i>	RE, UG2, UG3,	GS, RE, UG2, UG3,

Tabella 7: Confronto aggregazione delle voci nella bolletta elettrica di un cliente domestico rispetto alla deliberazione ARG/com 202/09

Aggregazione ex deliberazione 202/09	Elenco componenti	Proposta nuova aggregazione
Servizi di vendita	Cmem	<i>Spesa per la materia energia</i>
	CCR	
	QVD	
	GRAD	
	Cpr	
Servizi di rete	QT	<i>Spesa per il trasporto e la gestione del contatore</i>
	τ_1	
	τ_3	
	RS	
	UG1	
	ST	
	VR	
	RE	<i>Spesa per oneri di sistema</i>
UG2		
UG3		

Sconto per modalità di emissione in formato elettronico

- 3.20 Con riferimento ad entrambi i settori, la Bolletta 2.0 prevede, tra l'altro, la possibilità di accedere alla modalità elettronica di emissione della bolletta per i clienti finali in regime di tutela che hanno attivato una modalità di addebito automatico dell'importo fatturato: E' inoltre previsto che, in tali casi, sia applicato uno sconto¹⁵, anche al fine di incentivare modalità elettroniche di invio della bolletta.
- 3.21 L'Autorità ha infatti ritenuto che la diffusione della bolletta in formato elettronico, qualora associata ai clienti che hanno specifiche modalità di pagamento della bolletta¹⁶, abbia un impatto positivo in termini di riduzione dei costi di commercializzazione sostenuti dall' esercente, in quanto riduce gli oneri di postalizzazione ed invio delle bollette.
- 3.22 In questa sede si intende indagare la modalità di esposizione del suddetto sconto cui beneficeranno i clienti che ricevono la bolletta in formato elettronico. In particolare, l'Autorità ritiene che lo sconto sia inserito nell'ambito degli importi fatturati per *Spesa per la materia energia/gas* senza essere tuttavia espressamente evidenziato nella bolletta sintetica. Solo nell'ambito della prima applicazione in bolletta, potrebbe essere previsto uno specifico obbligo di comunicazione di applicazione dello sconto.
- 3.23 Con riferimento all'esposizione della parte ED, il livello dello sconto verrà indicato attraverso una specifica componente negativa compresa nei dettagli degli importi fatturati *Spesa per la materia energia/gas*.

- Q1. Si condivide l'aggregazione degli importi fatturati per il settore dell'energia elettrica? Se no, motivare e indicare modalità di aggregazione alternative*
- Q2. Si condivide l'aggregazione degli importi fatturati per il settore del gas naturale? Se no, motivare ed indicare modalità di aggregazione alternative*
- Q3. Si condivide la proposta relativa alla modalità di evidenziazione dello sconto? Se no, motivare ed indicare modalità di evidenziazione alternative*

4. ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ PER IL GLOSSARIO

- 4.1 Il Glossario ha, come già sopra ricordato, la finalità di descrivere in modo chiaro e facilmente comprensibile il contenuto dei principali termini contenuti nella bolletta, fornendo una descrizione standard di tutti gli elementi ed informazioni presenti.
- 4.2 In termini generali, si intende prevedere che il Glossario sia formato da due parti differenziate e separate: la prima relativa alla bolletta sintetica e la seconda che riporta le informazioni relative ai dettagli che potranno derivare dalla messa a disposizione della parte ED. Si ritiene inoltre utile, anche ai fini di una più semplice consultazione dello stesso, mantenere la separazione per distinguere il settore dell'energia elettrica dal settore del gas naturale.
- 4.3 Il Glossario definito dall'Autorità potrà essere utilizzato per la comprensione del contenuto minimo della bolletta sintetica nonché della parte ED. Per il mercato libero, il Glossario

¹⁵ E' altresì previsto che il livello dello sconto verrà definito con successivo provvedimento.

¹⁶ Anche al fine di ridurre il potenziale impatto in termini di aumento della morosità che potrebbe derivare dalla diffusione della bolletta in formato elettronico, l'Autorità ha infatti previsto che tale modalità sia valida esclusivamente per i clienti che hanno attivato una modalità di addebito automatico dell'importo fatturato

potrà essere completato dai venditori, per tutte le ulteriori ed eventuali informazioni ed elementi presenti nelle bollette sintetiche e nella parte ED. La descrizione delle ulteriori informazioni dovrà essere coerente con quanto indicato nella Guida alla lettura, documento che a sua volta fornisce una descrizione più dinamica ed esplica il raccordo con il contratto sottoscritto, ed essere redatta nel rispetto di quanto previsto nella regolazione della Bolletta 2.0.

- 4.4 L'Autorità intende porre in consultazione il dettaglio del contenuto del Glossario, al fine di avere suggerimenti di ulteriori eventuali chiarificazioni terminologiche rispetto a quanto proposto o segnalazioni in tema di necessità di ulteriori integrazioni. In particolare:
- a) le tabelle 8 e 10 riportano il contenuto del Glossario relativo alla bolletta sintetica rispettivamente per il settore elettrico e quello gas;
 - b) le tabelle 9 e 11 riportano il contenuto del Glossario relativo, rispettivamente, alla parte ED dei clienti del servizio di maggior tutela elettrico e di tutela gas.
- 4.5 Con riferimento ai corrispettivi applicati ai clienti domestici relativi al settore elettrico si evidenzia come il contenuto evidenziato nel Glossario fa riferimento, relativamente alla tariffe di rete e alle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali, a quanto attualmente in vigore per il corrente periodo regolatorio; in esito alla procedimento citato nel punto 3.4, il contenuto potrebbe di conseguenza essere modificato.

Tabella 8: Contenuto Glossario per il settore elettrico

Bolletta sintetica		
<i>La bolletta sintetica è il documento di fatturazione, valido ai fini fiscali, che viene reso disponibile periodicamente al cliente finale e che riporta le informazioni relative ai consumi del cliente, agli importi fatturati, alle modalità di pagamento, nonché altre informazioni utili per la gestione del contratto di fornitura.</i>		
Elementi minimi obbligatori¹⁷	Voce presente in bolletta	Descrizione
Dati del cliente	Dati identificativi del cliente (nome/ragione sociale, partita IVA/codice fiscale, indirizzo di fatturazione ecc.)	Si tratta dei dati necessari per la fatturazione al cliente finale sia esso una persona fisica o giuridica. L'indirizzo di fatturazione è quello, indicato dal cliente finale, al quale viene inviata la bolletta e che non necessariamente coincide con l'indirizzo di fornitura, ovvero l'indirizzo cui corrisponde il punto (<i>si veda la descrizione della voce POD</i>)
Dati identificativi del punto	Indirizzo di fornitura	Indica il luogo fisico in cui viene consegnata l'energia elettrica.
	POD	E' un codice alfanumerico (composto da 14 o 15 caratteri) che inizia sempre con "IT" e identifica in modo certo il punto di prelievo ovvero il punto fisico in cui l'energia viene consegnata dal venditore e prelevata dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia venditore.
Caratteristiche commerciali della fornitura	Servizio di maggiore tutela	È il servizio di fornitura di elettricità a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (nel seguito: l'Autorità). Il cliente domestico o le piccole imprese (PMI) ¹⁸ sono servite in maggior tutela se non hanno mai cambiato venditore, o se ne hanno nuovamente richiesto l'applicazione dopo aver stipulato un contratto nel mercato libero con altri venditori. Le condizioni del servizio di maggior tutela si applicano anche ai clienti domestici e alle PMI rimaste senza venditore, per esempio in seguito a fallimento di quest'ultimo.
	o	
	Mercato libero	È il mercato in cui i clienti hanno liberamente scelto da quale venditore e a quali condizioni comprare l'energia elettrica. Nel mercato libero le condizioni economiche e contrattuali di fornitura sono concordate direttamente tra le parti e non fissate dall'Autorità.
	Consumo annuo	È il consumo di energia elettrica relativo a 12 mesi di fornitura ricavato in base alle informazioni sui consumi passati del cliente. Qualora non sia disponibile un dato effettivo si ricorre alla stima di tale informazione. Nel caso di nuove attivazioni, per cui non è disponibile un dato che copre un periodo di 12 mesi, il venditore deve indicare in bolletta che si tratta del consumo come rilevato o stimato dall'inizio della fornitura, sulla base dei dati a sua disposizione, denominandolo " consumo da inizio fornitura "; trascorsi 12 mesi dovrebbe essere disponibile il relativo dato effettivo. Per il settore elettrico il consumo annuo è ulteriormente suddiviso per ciascuna fascia oraria (<i>si veda descrizione della voce Fasce orarie</i>).
	Recapiti del venditore	Si tratta dei recapiti (ad esempio posta, mail fax, numero telefonico) necessari per contattare il venditore di energia elettrica per ricevere informazioni o inoltrare reclami.
Recapiti del distributore	Si tratta dei recapiti (ad esempio posta, mail fax, numero telefonico) per il servizio guasti elettrici con cui segnalare guasti o malfunzionamenti. Si riferiscono alle imprese di distribuzione di energia elettrica, che sono responsabili per l'eventuale intervento.	
Informazioni	Per i soggetti che hanno diritto al bonus sociale il venditore deve	

¹⁷ Come riportati all'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com.

¹⁸ Per piccola impresa o PMI si intende una impresa con meno di 50 addetti ed un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro alimentata in bassa tensione (BT).

	sull'erogazione del bonus sociale	inserire in ciascuna bolletta nella quale è riconosciuto il bonus sociale (o una sua quota parte) l'informazione che la fornitura è ammessa alla compensazione della spesa e il mese e l'anno entro il quale il cliente dovrà effettuare la richiesta di rinnovo (<i>si veda anche la descrizione della voce Bonus sociale</i>).
	Modalità di pagamento	La bolletta riporta le modalità di pagamento a disposizione del cliente finale secondo quanto previsto dal contratto. Per il servizio di maggior tutela, fra esse vi deve essere almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta.
	Denominazione dell'offerta del mercato libero	E' il termine commerciale del contratto del mercato libero offerto al cliente
Caratteristiche tecniche della fornitura	Potenza disponibile(*) e Potenza impegnata	È la potenza massima prelevabile, al di sopra della quale potrebbe interrompersi l'erogazione dell'energia a causa dello "scatto" automatico del contatore. Per i clienti con potenza contrattualmente impegnata fino a 30 kW la potenza disponibile corrisponde alla potenza impegnata aumentata almeno del 10%. <i>(*) si segnala sul tema che per i clienti domestici questa informazione è attualmente oggetto di approfondimenti nell'ambito del procedimento di cui alla deliberazione 412/2014/R/efr e del correlato DCO 34/2015/R/eel</i> È il livello di potenza indicato nei contratti e reso disponibile dal venditore (tecnicamente si parla di potenza contrattualmente impegnata). E' definita in base alle esigenze del cliente al momento della conclusione del contratto, in funzione del tipo (e del numero) di apparecchi elettrici normalmente utilizzati. Per la maggior parte delle abitazioni, e quindi dei clienti domestici, la potenza impegnata è attualmente di 3 kW. Nella bolletta la potenza impegnata e la potenza disponibile sono espresse in kW.
	Domestico residente/non residente	È il caso di un contratto per "utenza domestica" riferito a un cliente che utilizza l'elettricità per alimentare: <ul style="list-style-type: none"> i. la sua abitazione, di residenza o meno, e le relative applicazioni ii. i locali annessi o pertinenti all'abitazione; iii. i punti di ricarica privata per veicoli elettrici. Con riferimento alla precedente lettera ii. la classificazione come cliente domestico avviene purché l'utilizzo dell'energia elettrica sia effettuato con unico punto di prelievo per l'abitazione e i locali annessi (un solo POD e un solo contatore). L'ulteriore distinzione tra residenti e non residenti, effettuata in base alla residenza anagrafica del titolare del contratto di fornitura, è rilevante per l'applicazione di alcuni corrispettivi e importi della bolletta (in particolare per una minima parte degli importi relativi alla <i>Spesa per la materia energia</i> , per la parte relativa alla <i>Spesa per il trasporto e la gestione del contatore</i> , alla <i>Spesa per oneri di sistema</i> e per le <i>Imposte</i>).
	Domestico con pompa di calore Altri usi	È il caso di un contratto per una utenza domestica che utilizza esclusivamente una pompa di calore per riscaldare la propria abitazione. E' riferito a un cliente che utilizza l'elettricità per usi diversi da quelli sopraelencati (ad esempio per alimentare un negozio, un ufficio ecc.).
Dati relativi alle letture, ai consumi	Letture rilevate	È la lettura effettiva corrispondente al numero che compare sul display del contatore ad una certa data (data di lettura di norma coincidente con l'ultimo giorno del mese); viene rilevata direttamente dal distributore (di norma in modo automatico da remoto, senza la necessità della visita del letturista) che la comunica al venditore.

	Autoletture	L'autolettura è il dato che compare sul display del contatore ad una certa data e viene effettuata direttamente dal cliente finale che lo comunica al venditore, se quest'ultimo ha previsto questa possibilità.
	Letture stimate	Con riferimento ad un determinato periodo, in mancanza di letture rilevate o autoletture nella bolletta può essere indicata una lettura stimata, ovvero una stima del numero che dovrebbe comparire sul display del contatore ad una certa data.
	Consumi rilevati	I consumi rilevati sono i kilowattora (kWh) risultanti fra due letture rilevate o autoletture; corrispondono alla differenza tra i numeri indicati dal display del contatore al momento dell'ultima lettura rilevata (o autolettura) ed i numeri indicati dal display del contatore al momento della precedente lettura rilevata (o autolettura).
	Consumi stimati	Sono i consumi che vengono attribuiti in mancanza di letture rilevate (o autoletture), quando cioè nella bolletta sono indicate letture stimate. Tali consumi vengono di norma calcolati sulla base delle migliori stime dei consumi storici del cliente disponibili al venditore.
	Consumi fatturati	Sono i kilowattora (kWh) fatturati nella bolletta per il periodo di competenza. È possibile che vi sia una differenza tra i consumi rilevati e i consumi fatturati che può dipendere dal fatto che ai consumi rilevati vengano aggiunti consumi stimati.
	Letture/consumi articolati fascia oraria	Il dettaglio delle letture e dei consumi è distinto nelle diverse fasce orarie (<i>si veda la descrizione della voce Fasce orarie</i>)
	Energia reattiva	È un'energia accessoria per il funzionamento degli apparecchi elettrici che non produce effetti utili e aumenta le perdite di rete. È evidenziata separatamente in bolletta se supera una certa soglia, perché può essere ridotta o annullata localmente con particolari accorgimenti impiantistici (condensatori di rifasamento). L'energia reattiva è misurata in kVarh.
	Ricalcolo	Indica che la bolletta contiene un ricalcolo di consumi o corrispettivi già fatturati in precedenti bollette. I ricalcoli si possono verificare se: <ul style="list-style-type: none"> - si rendono disponibili le letture effettive ed i relativi consumi effettivi a seguito di precedenti bollette basate su letture stimate e relativi consumi stimati; - nel caso di una modifica dei consumi dovuta ad esempio ad una ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore o ad un errore nel dato di lettura comunicato dal distributore; - nel caso di una modifica dei prezzi applicati, ad esempio legati a specifiche sentenze del Tribunale amministrativo. Il ricalcolo può dar luogo ad un saldo a debito o a credito del cliente.
Sintesi degli importi fatturati	Spesa per la materia energia	Comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire l'energia elettrica al cliente finale. Per il settore elettrico comprendono le voci relative all'acquisto dell'energia, al dispacciamento (il servizio che garantisce in ogni istante l'equilibrio tra la domanda e l'offerta di energia elettrica) e alla commercializzazione al dettaglio (legata alla gestione dei clienti) più eventuali importi fatturati relativi alle componenti dei meccanismi perequativi dei costi di approvvigionamento. (<i>si veda anche la sezione degli Elementi di dettaglio</i>)
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	Comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori (sia sul mercato libero sia in maggiore tutela) di consegnare ai clienti finali l'energia elettrica da loro consumata. Corrisponde agli importi relativi ai servizi di trasmissione/trasporto, distribuzione e misura. Comprende anche gli importi fatturati relativi alle componenti di incentivazione e al recupero della qualità del servizio e ai meccanismi perequativi dei suddetti servizi (<i>si veda anche la sezione degli Elementi di dettaglio</i>).
	Spesa per gli oneri di sistema	Comprende gli importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema elettrico che vengono pagati da tutti i clienti finali del

		servizio elettrico(<i>si veda anche la sezione degli Elementi di dettaglio</i>).
	Altre partite	Comprende gli importi eventualmente addebitati/accreditati al cliente finale per oneri diversi rispetto a quelli relativi alla <i>Spesa per la materia energia</i> , alla <i>Spesa per il trasporto e la gestione del contatore</i> e alla <i>Spesa per gli oneri generali</i> . A titolo di esempio, possono essere comprese nelle <i>Altre partite</i> gli interessi di mora, l'addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i contributi di allacciamento, il corrispettivo C^{MOR} (<i>si veda la descrizione della voce Corrispettivo C^{MOR}</i>). A seconda della loro tipologia, possono essere soggetti ad imposta sul valore aggiunto (IVA).
	Bonus sociale	Comprende gli importi accreditati ai clienti che hanno richiesto il bonus. E' uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità, con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa per l'energia elettrica. Il bonus sociale elettrico è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè per i casi in cui una grave malattia costringa all'utilizzo di apparecchiature elettromedicali indispensabili per il mantenimento in vita.
	Totale imposte e IVA	Comprende le voci relative all'imposta di consumo accisa e all'imposta sul valore aggiunto (IVA). La bolletta riporta, oltre alla voce sintetica relativa al totale dovuto per imposte e accisa, un riquadro di dettaglio nel quale sono evidenziate: - per le accisa l'ammontare dei kWh cui sono applicate le singole aliquote - per l'IVA la/e base/i imponibile/i e la/e aliquota/e applicata/e.
Costo medio unitario	Costo medio unitario della bolletta	Il costo medio unitario della bolletta è calcolato come rapporto tra quanto complessivamente dovuto e i kWh fatturati. L'informazione consente al cliente una prima valutazione del costo medio della sua fornitura. Attenzione: il valore del costo medio come sopra calcolato, non corrisponde al costo per kWh effettivo, in quanto risente della presenza tra gli importi a base del calcolo di quote fisse, espresse in euro/cliente/mese o euro/kW, e di corrispettivi differenziati per scaglioni di consumo, espressi in funzione del livello di energia consumata (<i>si vedano le descrizioni delle voci Quota fissa e Scaglioni</i>).
	Costo medio unitario della spesa per la materia energia	Il costo medio unitario della spesa per la materia energia è calcolato come rapporto tra quanto dovuto per la voce <i>Spesa per la materia energia</i> e i kWh fatturati. L'informazione consente al cliente una prima valutazione del costo medio relativo alle diverse attività svolte dal venditore per fornirgli l'energia elettrica. Attenzione: il valore del costo medio come sopra calcolato, non corrisponde al costo per kWh effettivo, in quanto risente della presenza tra gli importi a base del calcolo di quote fisse, espresse in euro/cliente/mese, e di eventuali corrispettivi differenziati per scaglioni di consumo, espressi in funzione del livello di energia consumata (<i>si vedano le descrizioni delle voci Quota fissa e Scaglioni</i>).
Dati relativi alle ulteriori caratteristiche contrattuali	Data di attivazione della fornitura	E' la data da cui decorre la fornitura alle condizioni previste dal contratto. Generalmente non corrisponde alla data di firma del contratto, ma a quella di primo avvio della fornitura o in cui avviene il passaggio da un venditore ad un altro. Può riferirsi anche alla data da cui decorre un subentro o la voltura, o alla data di rinnovo del contratto. Tale informazione è presente nella prima bolletta ricevuta dal proprio

		venditore o in quella in cui sono applicate le nuove condizioni contrattuali.
	Tensione di alimentazione	I clienti che hanno diritto alle condizioni di fornitura di maggiore tutela sono allacciati alla rete in Bassa Tensione ed hanno una tensione nominale di alimentazione di 220 Volt (monofase) o 380 Volt (trifase). Nella maggior parte dei casi le forniture domestiche sono a 220 Volt.

Tabella 9: Glossario per il settore elettrico - Elementi di dettaglio (solo per la maggiore tutela)

Elementi di dettaglio		
<i>Nella parte degli elementi di dettaglio vengono evidenziati i prezzi unitari e le relative quantità cui si applicano i suddetti prezzi unitari. Gli importi vengono suddivisi in Quota fissa, Quota potenza e Quota energia.</i>		
Elementi della parte di dettaglio	Voce presente in bolletta	Descrizione
Informazioni necessarie per valorizzazione corrispettivi	Fasce orarie	<p>Sono periodi di tempo ai quali corrispondono diversi prezzi dell'energia.</p> <p>I contatori installati per la misurazione dei consumi di elettricità sono in grado di rilevare i consumi del cliente distinguendo la fascia oraria in cui questi avvengono. Le fasce orarie sono definite dall'Autorità e sono così suddivise:</p> <p>Fascia F1: dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 19.00, escluse le festività nazionali.</p> <p>Fascia F2: dal lunedì al venerdì: dalle ore 7.00 alle ore 8.00 e dalle ore 19.00 alle ore 23.00, escluse le festività nazionali. Il sabato: dalle ore 7.00 alle ore 23.00, escluse le festività nazionali.</p> <p>Fascia F3: dal lunedì al sabato: dalle ore 00.00 alle ore 7.00 e dalle ore 23.00 dalle ore 24.00. La domenica e festivi: tutte le ore della giornata.</p> <p>Per i clienti domestici serviti in maggior tutela i consumi sono distinti nelle fasce F1, come sopra definite e fascia F23, corrispondente alla somma delle fasce F2 e F3, ovvero pari a:</p> <p>Fascia F23: dalle 19.00 alle 8.00 di tutti i giorni feriali, tutti i sabati, domeniche e giorni festivi. Questa fascia oraria comprende cioè tutte le ore incluse nelle due fasce F2 e F3.</p>
	Prezzi unitari	Sono i prezzi che il cliente paga per ciascun kilowattora consumato, per ciascun kW di potenza o per unità di tempo (giorni, mese, anno).
	Quota energia	Comprende tutti gli importi da pagare in proporzione al consumo di energia elettrica, è espressa in €/kWh.
	Quota fissa	Comprende tutti gli importi da pagare indipendentemente dai consumi. Generalmente l'unità di misura è €/cliente/mese.
	Quota potenza	<p>È l'importo da pagare in proporzione alla potenza impegnata. Si paga in €/kW/mese.</p> <p>Ad esempio se il cliente ha 3 kW di potenza impegnata ed il prezzo unitario è di 0,5500 €/kW/mese, ogni mese pagherà $3 \times 0,5500 = 1,65$ €</p>
	Scaglioni	<p>Alcuni costi variano a seconda del livello dei consumi.</p> <p>Nel settore elettrico, i consumi fatturati vengono ripartiti in scaglioni sulla base del consumo medio giornaliero del cliente; alcuni corrispettivi infatti variano a seconda del livello dei consumi. Ogni scaglione è compreso tra un livello minimo ed uno massimo (es: 0-1800 kWh; 1801-2640 kWh ecc).</p> <p><i>Se ad esempio il consumo medio giornaliero del cliente è di 8 kWh, il consumo medio annuo è di $8 \times 365 = 2920$ kWh, quindi verranno applicati al cliente i primi 3 scaglioni. In particolare nella bolletta i suoi 8 kWh di consumo medio giornalieri saranno così ripartiti:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 4.93 kWh nel 1° scaglione (1800/365); - 2.30 kWh nel 2° scaglione (840/365); - 0.77 kWh nel 3° scaglione (280/365).

		<i>Dove 1800 e 840 rappresentano l'ampiezza dei primi due scaglioni e 280 è la parte di consumo annuo che rientra nel 3° scaglione.</i>
	Unità di misura	L'unità di misura dei consumi di energia elettrica è il kilowattora (kWh) e rappresenta l'energia assorbita in 1 ora da un apparecchio avente la potenza di 1 kW. Nella bolletta i consumi di energia elettrica sono fatturati in euro/kWh. I consumi di energia reattiva sono invece misurati in kVarh e fatturati in euro/kVarh
Dettaglio degli importi fatturati	Spesa per la materia energia¹⁹	Tale voce è differenziata tra quota energia (per PED e PPE) e quota fissa (per PCV e, con esclusivo riferimento ai clienti domestici, DispBT) (<i>si veda anche la sezione relativa alla Bolletta sintetica</i>).
	PED (prezzi monorari, biorari e multiorari)	E' il corrispettivo a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica fornita al cliente. Il corrispettivo PED si compone dei corrispettivi PE e PD (<i>si vedano le voci sotto riportate</i>) e, sulla base delle caratteristiche del contatore e del cliente servito, può distinguersi in <i>monorario, biorario o multiorario</i> . Il prezzo è <i>monorario</i> quando è lo stesso in tutte le ore del giorno; <i>biorario</i> quando varia in due differenti fasce orarie (F1 e F2+F3), <i>multiorario</i> quando varia in tre fasce orarie (F1, F2, F3).
	PE	E' un elemento del corrispettivo PED ed è il costo di acquisto dell'energia elettrica. È espresso in quota energia - viene fissato e aggiornato ogni tre mesi dall'Autorità. Nel PE sono comprese le <i>perdite di rete</i> sulle reti di trasmissione e di distribuzione (<i>si veda descrizione voce Perdite di rete</i>).
	PD	E' un elemento del corrispettivo PED e rappresenta la spesa per il servizio di <i>dispacciamento</i> . Questa voce – espressa in quota energia - viene fissata e aggiornata ogni tre mesi dall'Autorità. Nel PD sono comprese le <i>perdite di rete</i> sulle reti di trasmissione e di distribuzione (<i>si veda descrizione voce Perdite di rete</i>).
	PPE	Questa componente, espressa in quota energia, serve per garantire l'equilibrio tra i costi effettivi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica per il servizio di maggior tutela e quanto pagato dai clienti di quel servizio.
	PCV	La voce PCV ("prezzo commercializzazione vendita") – espressa in quota fissa quindi in euro/cliente/anno- è fissata dall'Autorità sulla base dei costi sostenuti mediamente per la gestione dei clienti da un venditore del mercato libero.
	Componente DispBT	E' un corrispettivo di dispacciamento, espresso in quota fissa e quota energia. Si applica sia ai clienti che hanno diritto al servizio di maggior tutela, sia ai clienti domestici e alle PMI passati al mercato libero. Per i clienti domestici, è composta da una parte fissa accreditata al cliente indipendentemente dai suoi consumi (che compare con segno -) e da una parte variabile (differenziata per scaglioni di consumo) che viene addebitata al cliente in proporzione al livello di consumo annuo (solo per i clienti residenti con potenza fino a 3 kW).
	Perdite di rete	Sono le dispersioni naturali di energia elettrica durante il trasporto dell'elettricità dalla centrale elettrica al luogo di fornitura. Sono fissate in modo convenzionale dall'Autorità pari al 10,4% dell'energia prelevata: questo significa che per fornire 100 kWh al cliente devono essere generati e immessi nella rete 110,4 kWh perché 10,4 kWh andranno dispersi durante il trasporto. Il corrispettivo PED fissato dall'Autorità comprende già le perdite di rete, pertanto per i clienti serviti in maggiore tutela questa voce non compare nella parte di elementi di dettaglio.
	Spesa per il trasporto	Comprende gli importi sostenuti per le attività di trasporto

¹⁹ Come sopra richiamato, nel dettaglio sarà inserito anche la componente negativa relativa allo sconto da applicare in caso di modalità di emissione della bolletta in formato elettronico

	e la gestione del contatore	dell'energia elettrica sulle reti di trasmissione nazionali, di distribuzione locale e comprendono la gestione del contatore. Il livello della spesa per tali attività è definito dall'Autorità, sulla base di criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, tenendo conto dei costi sostenuti per tali attività. Nella bolletta i corrispettivi relativi a tali importi sono suddivisi in quota fissa, quota potenza e quota energia, quest'ultima differenziata per scaglioni di consumo.
	Spesa per oneri di sistema	Le componenti comprese in tale voce sono espresse differenziate in quota fissa e quota energia.
	Dettaglio componenti della Spesa per oneri di sistema	Nel settore elettrico gli oneri di sistema corrispondono: - A2 e MCT: componente per messa in sicurezza del nucleare e misure di compensazione territoriale; - A3: componente per incentivi alle fonti rinnovabili e assimilate; - A4: componente per i regimi tariffari speciali; - A5: componente per sostegno alla ricerca di sistema; - AS: componente a copertura del bonus elettrico (non si applica ai clienti domestici cui è stato riconosciuto il bonus sociale); - AE: componente a copertura delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia; - UC4: componente per integrazioni delle imprese elettriche minori; - UC7: componente per promozione efficienza energetica.
Altri specifici corrispettivi	Corrispettivo C ^{MOR}	Può essere addebitato al cliente dall'attuale venditore a titolo di indennizzo a favore di un precedente venditore, per il mancato pagamento di una o più bollette da parte del cliente stesso. Infatti, nei casi in cui un cliente risulti moroso nei confronti di un precedente venditore, quest'ultimo può chiedere un indennizzo – il corrispettivo C ^{MOR} – secondo quanto stabilito dall'Autorità . In questi casi, nella bolletta compare la scritta: <i>“In questa bolletta Le viene addebitato per conto di un Suo precedente venditore il "Corrispettivo CMOR", a titolo di indennizzo, per il mancato pagamento di una o più bollette. Per ulteriori informazioni su tale corrispettivo si deve rivolgere al precedente venditore o chiamare il numero verde 800 166 654. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.autorita.energia.it”</i> . Il C ^{MOR} viene fatturato nella parte della bolletta relativa Altre partite.

Tabella 10: Contenuto Glossario per il settore gas

Bolletta sintetica		
<i>La bolletta sintetica è il documento di fatturazione, valido ai fini fiscali, che viene reso disponibile periodicamente al cliente finale e che riporta le informazioni relative ai consumi del cliente, agli importi fatturati, alle modalità di pagamento, nonché altre informazioni utili per la gestione del contratto di fornitura.</i>		
Elementi minimi obbligatori²⁰	Voce presente in bolletta	Descrizione
Dati del cliente	Dati identificativi del cliente (nome/ragione sociale, partita IVA/codice fiscale, indirizzo di fatturazione ecc.)	Si tratta dei dati necessari per la fatturazione al cliente finale sia esso una persona fisica o giuridica. L'indirizzo di fatturazione è quello, indicato dal cliente finale, al quale viene inviata la bolletta e che non necessariamente coincide con l'indirizzo di fornitura, ovvero l'indirizzo cui corrisponde il punto (si veda la descrizione della voce PDR)
Dati identificativi del punto	Indirizzo di fornitura	Corrispondente al luogo fisico in cui viene consegnato il gas naturale.
	PDR	E' un codice composto da 14 numeri che identifica il punto di riconsegna ovvero il punto fisico in cui il gas naturale viene consegnato dal venditore e prelevato dal cliente finale. Il codice non cambia anche se si cambia venditore.

²⁰ Come riportati all'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com.

Caratteristiche commerciali della fornitura	Servizio di tutela o Mercato libero	È il servizio di fornitura di gas a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (nel seguito: l'Autorità). È rivolto ai clienti domestici e ai condomini con uso domestico con consumi annui non superiori a 200.000 Smc. Il cliente è servito nel Servizio di tutela se non ha mai cambiato venditore dopo il 31 dicembre 2002 o se ha scelto, fra le proposte del venditore, quella a condizioni stabilite dall'Autorità. È il mercato in cui i clienti hanno liberamente scelto da quale venditore e a quali condizioni comprare il gas naturale. Nel mercato libero le condizioni economiche e contrattuali di fornitura sono concordate direttamente tra le parti e non fissate dall'Autorità.
	Consumo annuo	È il consumo di gas naturale relativo a 12 mesi di fornitura ricavato in base alla informazioni sui consumi passati del cliente. Qualora non sia disponibile un dato effettivo si ricorre alla stima di tale informazione. Nel caso di nuove attivazioni, per cui non è disponibile un dato che copre un periodo di 12 mesi, il venditore deve indicare in bolletta che si tratta del consumo come rilevato o stimato dall'inizio della fornitura, sulla base dei dati a sua disposizione, denominandolo "consumo da inizio fornitura" ; trascorsi 12 mesi dovrebbe essere disponibile il relativo dato effettivo.
	Recapiti del venditore	Si tratta dei recapiti (ad esempio posta, mail fax, numero telefonico) necessari per contattare il venditore gas naturale per ricevere informazioni o inoltrare reclami.
	Recapiti del distributore	Si tratta dei recapiti (ad esempio posta, mail fax, numero telefonico) per il servizio di pronto intervento gas, con cui segnalare guasti o malfunzionamenti (ad esempio un sospetto di fuga di gas). Si riferiscono alle imprese di distribuzione di gas naturale che sono responsabili per l'eventuale intervento.
	Informazioni sull'erogazione del bonus sociale	Per i soggetti che hanno diritto al bonus sociale il venditore deve inserire in ciascuna bolletta nella quale è riconosciuto il bonus sociale (o una sua quota parte) l'informazione che la fornitura è ammessa alla compensazione della spesa e il mese e l'anno entro il quale il cliente dovrà effettuare la richiesta di rinnovo (<i>si veda anche la descrizione della voce Bonus sociale</i>).
	Modalità di pagamento	La bolletta riporta tutte le modalità di pagamento a disposizione del cliente finale secondo quanto previsto dal contratto. Per il servizio di tutela, fra esse vi deve essere almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta.
	Denominazione dell'offerta del mercato libero	E' il termine commerciale del contratto del mercato libero offerto al cliente (ad esempio <i>offerta Casa amica</i> , oppure <i>Gas semplice</i> , ecc.).
	Caratteristiche tecniche della fornitura	Domestico
Condominio ad uso domestico		Contratto relativo ad un punto di riconsegna (PDR) che alimenta un intero edificio, diviso in più unità catastali, in cui ci sia almeno una unità abitativa con utilizzi analoghi a quelli di un cliente domestico. Il contratto può anche essere intestato ad una persona giuridica a patto che svolga le funzioni di amministratore del condominio e non sia una società che fornisce servizi di gestione calore o energia.
Tipologia d'uso		Per la sola tipologia di cliente domestico, la bolletta deve riportare anche la tipologia d'uso che indica il tipo di utilizzo che viene fatto del gas fornito, ad esempio per la sola cottura dei cibi e/o per la produzione di acqua calda o per il riscaldamento (individuale o centralizzato) e la cottura dei cibi e/o per la produzione di acqua calda. La distinzione è rilevante ai fini del calcolo dell'ammontare del Bonus gas.

	Potere calorifico superiore convenzionale (P)	<p>Il potere calorifico superiore, rappresenta la quantità di energia contenuta in un metro cubo di gas a condizioni standard di temperatura e pressione.</p> <p>Alcune componenti applicate ai clienti serviti in tutela vengono sono aggiornate e pubblicate dall'Autorità considerando in termini di energia (l'unità di misura è attualmente euro/Giga Joule); per la fatturazione al cliente tali componenti devono essere trasformate in componenti in euro/Smc, e risulta necessario utilizzare il potere calorifico superiore convenzionale P.</p> <p><i>Ad esempio se la componente C_{MEM} pubblicata dall'Autorità assume valore 7,466763 €/GJ e il P è pari a 0.038576 GJ/Smc, il prezzo unitario fatturato al cliente per la C_{MEM} sarà pari a:</i></p> <p><i>C_{MEM} in €/Smc = 7,466763 €/GJ x 0.038576 GJ/Smc = 0.288038 €/Smc (si vedano anche le descrizioni delle voci C_{MEM} e Prezzi unitari).</i></p>
	Coefficiente correttivo (C)	<p>È il coefficiente che converte il consumo misurato dal contatore, espresso in metri cubi, nell'unità di misura utilizzata per la fatturazione, cioè gli standard metri cubi.</p> <p>La conversione con il coefficiente di conversione (C) è necessaria per far sì che tutti i clienti paghino solo per l'effettiva quantità di gas consumata che dipende dalla pressione e dalla temperatura di consegna.</p> <p><i>Ad esempio, se il consumo misurato dal contatore è 110 mc ed il valore del coefficiente C è 1,027235, gli standard metri cubi fatturati saranno: 110 x 1,027235 = 112,99585 Smc.</i></p>
Dati relativi alle letture, ai consumi	Letture rilevate	È la lettura effettiva corrispondente al numero che compare sul display del contatore ad una certa data (data di lettura); viene rilevata direttamente dal distributore (con la visita del c.d. letturista) che lo comunica al venditore.
	Autoletture	L'autolettura è il dato che compare sul display del contatore ad una certa data e viene effettuata direttamente dal cliente finale che lo comunica al venditore.
	Letture stimate	Con riferimento ad un determinato periodo, in mancanza di letture rilevate o autoletture nella bolletta può essere indicata una lettura stimata, ovvero una stima del numero che dovrebbe comparire sul display del contatore ad una certa data.
	Consumi rilevati	I consumi rilevati sono i metri cubi risultanti fra due letture rilevate o autoletture; corrispondono alla differenza tra i numeri indicati dal display del contatore al momento dell'ultima lettura rilevata (o autolettura) ed i numeri indicati dal display del contatore al momento della precedente lettura rilevata (o autolettura).
	Consumi stimati	Sono i consumi che vengono attribuiti, in mancanza di letture rilevate (o autoletture), quando cioè nella bolletta sono indicate letture stimate. Tali consumi vengono di norma calcolati sulla base delle migliori stime dei consumi storici del cliente disponibili al venditore.
	Consumi fatturati	Sono gli standard metri cubi (Smc) fatturati nella bolletta per il periodo di competenza. È possibile che vi sia una differenza tra i consumi rilevati e i consumi fatturati che può dipendere dal fatto che ai consumi rilevati vengano aggiunti consumi stimati.
	Ricalcolo	<p>Indica che la bolletta contiene un ricalcolo di consumi o corrispettivi già fatturati in precedenti bollette.</p> <p>I ricalcoli si possono verificare se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si rendono disponibili le letture ed i relativi consumi effettivi a seguito di precedenti bollette basate su letture e consumi stimati; - nel caso di una modifica dei consumi dovuta ad esempio ad una ricostruzione dei consumi per malfunzionamento del contatore o ad un errore nel dato di lettura comunicato dal distributore; - nel caso di una modifica dei prezzi applicati, ad esempio legati a specifiche sentenze del tribunale amministrativo.

		Il ricalcolo può dar luogo ad un saldo a debito o a credito del cliente.
Sintesi degli importi fatturati	Spesa per la materia gas naturale	Comprende gli importi fatturati relativamente alle diverse attività svolte dal venditore per fornire il gas naturale al cliente finale. Per il settore del gas naturale comprende le voci relative all'approvvigionamento all'ingrosso della materia prima e per tutte le attività connesse, la commercializzazione al dettaglio (legata alla gestione dei clienti) e gli oneri di gradualità necessari a coprire i costi sostenuti dal venditore per l'adeguamento del proprio portafoglio di approvvigionamento resi necessari a seguito delle riforme delle modalità di calcolo del prezzo del gas naturale e per alimentare un apposito meccanismo previsto per i venditori con contratti di lungo periodo che mira a promuovere la rinegoziazione dei suddetti contratti pluriennali (<i>si veda anche la sezione degli Elementi di dettaglio</i>).
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	Comprende gli importi fatturati per le diverse attività che consentono ai venditori (sia sul mercato libero sia per il servizio di tutela) di consegnare ai clienti finali il gas naturale da loro consumato. Corrisponde agli importi relativi ai servizi di trasmissione/trasporto, distribuzione e misura. Comprende anche gli importi fatturati relativi alle componenti relative all'incentivazione e al recupero della qualità del servizio e ai meccanismi perequativi dei suddetti servizi (<i>si veda anche la sezione degli Elementi di dettaglio</i>).
	Spesa per gli oneri di sistema	Comprende gli importi fatturati relativamente a corrispettivi destinati alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale per il sistema gas che vengono pagati da tutti i clienti finali del servizio gas (<i>si veda anche la sezione degli Elementi di dettaglio</i>).
	Altre partite	Comprende gli importi eventualmente addebitati/accreditati al cliente finale per oneri diversi rispetto a quelli relativi alla <i>Spesa per la materia gas</i> , alla <i>Spesa per il trasporto e la gestione del contatore</i> e alla <i>Spesa per gli oneri generali</i> . A titolo di esempio, possono essere comprese nelle altre partite gli interessi di mora, l'addebito/restituzione del deposito cauzionale, gli indennizzi automatici, i contributi di allacciamento. A seconda della loro tipologia, possono essere soggetti ad imposta sul valore aggiunto (IVA).
	Bonus sociale	Comprende gli importi accreditati ai clienti che hanno richiesto il bonus. E' uno strumento introdotto dal Governo e reso operativo dall'Autorità, con la collaborazione dei Comuni, per garantire alle famiglie in condizione di disagio economico un risparmio sulla spesa per il gas naturale.
	Totale imposte e IVA	Comprende le voci relative all'imposta di consumo accisa e all'imposta sul valore aggiunto (IVA). La bolletta riporta, oltre alla voce sintetica relativa al totale dovuto per imposte e accisa, un riquadro di dettaglio nel quale sono evidenziate: - per l'accisa l'ammontare degli Smc cui sono applicate le singole aliquote; - per l'IVA la/e base/i imponibile/i e la/e aliquota/e applicata/e.
	Costo medio unitario	Costo medio unitario della bolletta
Costo medio unitario della spesa per la		Il costo medio unitario della spesa per la materia gas naturale è calcolato come rapporto tra quanto dovuto per la voce <i>Spesa per la</i>

	materia gas naturale	<i>materia gas naturale</i> e i Smc fatturati. L'informazione consente al cliente una prima valutazione del costo medio relativo alle diverse attività svolte dal venditore per fornirgli il gas naturale. Attenzione: il valore del costo medio come sopra calcolato, non corrisponde al costo per Smc effettivo, in quanto risente della presenza tra gli importi a base del calcolo di quote fisse, espresse in euro/cliente/mese, (<i>si veda la descrizione della voce Quota fissa</i>).
Dati relativi alle ulteriori caratteristiche contrattuali	Data di attivazione della fornitura	E' la data da cui decorre la fornitura alle condizioni previste dal contratto. Generalmente non corrisponde alla data di firma del contratto, ma a quella di primo avvio della fornitura o in cui avviene il passaggio da un venditore ad un altro. Può riferirsi anche alla data da cui decorre un subentro o la voltura, o alla data di rinnovo del contratto. Tale informazione è presente nella prima bolletta ricevuta dal proprio venditore o quella in cui sono applicate le nuove condizioni contrattuali.

Tabella 11: Glossario per il settore gas - Elementi di dettaglio (solo per la tutela)

Elementi di dettaglio		
<i>Nella parte degli elementi di dettaglio gli importi vengono suddivisi in Quota fissa e Quota energia. In tale parte vengono evidenziati i prezzi unitari e le relative quantità cui si applicano i suddetti prezzi unitari.</i>		
Elementi della parte di dettaglio	Voce presente in bolletta	Descrizione
Informazioni necessarie per valorizzazione corrispettivi	Prezzi unitari	Sono i prezzi che il cliente paga per ciascuno Smc di gas consumato, o per unità di tempo (giorni, mese, anno).
	Quota fissa	Comprende tutti gli importi da pagare indipendentemente dai consumi. Generalmente l'unità di misura è €/cliente/mese.
	Quota energia	Comprende tutti gli importi da pagare in proporzione al consumo di gas naturale, è espressa in €/Smc.
	Scaglioni	Alcuni costi variano a seconda del livello dei consumi. In bolletta gli Smc fatturati vengono ripartiti in scaglioni sulla base del consumo annuo del cliente; alcuni costi del gas infatti variano a seconda delle quantità utilizzate. Ogni scaglione è delimitato da un livello minimo ed uno massimo (es. 0-120 Smc, 121-480 Smc, ecc); un cliente che consuma 400 Smc in un anno pagherà, il prezzo previsto per il 1° scaglione per i primi 120 Smc consegnati; il prezzo previsto per il 2° scaglione per i restanti 280 Smc consegnati.
	Unità di misura	Il contatore misura il gas in metri cubi (mc), ma in bolletta i consumi sono fatturati usando lo standard metro cubo (Smc), un parametro che esprime la quantità di gas contenuta in un metro cubo a condizioni di temperatura (15 C°) e di pressione (1.013,25 millibar, cioè la pressione atmosferica) standard. Gli Smc si ottengono moltiplicando i metri cubi per un coefficiente di conversione - C (<i>vedi sopra descrizione voce Coefficiente correttivo C</i>), definito per ogni località secondo precisi criteri.
Dettaglio delle voci fatturate	Spesa per la materia gas²¹	Le componenti comprese in tale voce sono differenziate tra quota energia (per C _{MEM} , CCR, GRAD e CPR) e quota fissa (per QVD) (<i>si veda anche la sezione relativa alla Bolletta sintetica</i>)
	C _{MEM}	Copre i costi per l'acquisto della materia prima gas. Il principale riferimento per la determinazione del costo di acquisto del gas sono i prezzi che si formano sul mercato all'ingrosso. La componente C _{MEM} , espressa in €/Smc, viene aggiornata ogni tre mesi dall'Autorità.
	CCR	Copre i costi per l'attività di approvvigionamento che i venditori

²¹ Come sopra richiamato, nel dettaglio sarà inserito anche la componente negativa relativa allo sconto da applicare in caso di modalità di emissione della bolletta in formato elettronico

		devono sostenere per rifornire i propri clienti e dei rischi connessi a questa attività, che non sono stati già considerati nella determinazione della C_{MEM} . Fra questi, in particolare, il rischio-clima (p. es un inverno particolarmente rigido che fa aumentare i prezzi del gas) o al rischio di variazione dei volumi nel trimestre per l'uscita di clienti dal servizio di tutela. La componente CCR, espressa in €/Smc, viene aggiornata annualmente dall'Autorità.
	QVD	Nei provvedimenti che fissano o modificano le condizioni economiche del servizio di tutela la voce QVD – espressa in €/cliente/mese e €/Smc - è fissata dall'Autorità sulla base dei costi sostenuti mediamente da un operatore che svolge l'attività di commercializzazione al dettaglio.
	GRAD	Copre i costi di che i venditori hanno dovuto sostenere per adeguare il proprio portafoglio di approvvigionamento a seguito dell'introduzione della riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela. La componente GRAD, espressa in €/Smc, sarà applicata fino al 2016.
	CPR	È destinata ad assicurare il gettito necessario ad alimentare un apposito meccanismo, definito dall'Autorità, previsto per i venditori con contratti di approvvigionamento di lungo periodo e funzionale ad incentivarne la rinegoziazione. La componente CPR è espressa in €/Smc.
	Spesa per il trasporto e la gestione del contatore	Comprende gli importi sostenuti per le attività necessarie a portare il gas ai clienti, trasportandolo nei gasdotti nazionali e nelle reti di distribuzione locale fino alle abitazioni e comprendono anche la gestione del contatore domestico. Il livello della spesa per tali attività è definito dall'Autorità tenendo conto dei costi sostenuti per tali attività. Nella bolletta i corrispettivi relativi a tali importi sono suddivisi in quota fissa e quota energia, quest'ultima applicata per scaglioni di consumo.
	Spesa per oneri di sistema	Le componenti comprese in tale voce sono espresse in quota energia e differenziate per scaglioni di consumo.
	Dettaglio componenti della Spesa per oneri di sistema	Nel settore del gas naturale, gli oneri di sistema corrispondono: <ul style="list-style-type: none"> - GS: componente a copertura del bonus gas (applicata solo ai condomini ad uso domestico); - RE: componente per la realizzazione di progetti di risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas e a sostegno della realizzazione delle reti di teleriscaldamento; - UG2: componente a compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio; - UG3: componente per meccanismi recupero oneri morosità servizi ultima istanza.

Q4. Si condivide l'elenco e la descrizione delle voci da inserire nel Glossario relative alla bolletta sintetica? Se no, motivare ed indicare quali ulteriori voci vadano inserite e/o quali eliminate nonché eventuali modifiche alla descrizione delle voci.

Q5. Si condivide l'elenco e la descrizione delle voci da inserire nel Glossario relativa agli elementi di dettaglio per i clienti serviti in regime di tutela? Se no, motivare ed indicare quali ulteriori voci vadano inserite e/o quali eliminate nonché eventuali modifiche alla descrizione delle voci.

Q6. Si ritiene che debbano essere inserite ulteriori voci anche per i clienti del mercato libero? Indicare le voci e la relativa descrizione.